

# Regolamento CE 1516/2007



**Il Regolamento CE 1516/2007, in maniera conforme al n. 842/2006, stabilisce tutti quelli che sono considerati i requisiti standard per il controllo delle perdite di gas fluorurati ad Effetto Serra, e per la loro gestione, gas che fuoriescono da apparecchiature fisse di refrigerazione (condizionatori, pompe di calore) e che sono contenuti al loro interno nella misura di 3 Kg o più. Non si applica invece su quelle apparecchiature o impianti che sono sigillati in maniera ermetica e sono, pertanto, etichettati come tali. Essi, per rientrare nella categoria, possono contenere al massimo meno di 6 Kg di gas refrigerante (gas fluorurato ad Effetto Serra).**

## **Regolamento CE 1516/2007: il Libretto di Impianto**

Entriamo nello specifico del regolamento CE 1516/2007, esso in particolare si occupa di disciplinare le modalità di registro dell'apparecchiatura, in cui, l'operatore deve necessariamente indicare il proprio nome, l'indirizzo postale e il numero di telefono nel registro (art. 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006). Inoltre deve essere riportata la carica di gas fluorurati ad effetto serra per le apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria o le pompe di calore. Quando non è espressa nel registro dell'apparecchiatura, essa deve essere verificata e determinata da personale che dispone di certificazione necessaria e 'patentino frigorista'. Anche l'eventuale perdita identificata dal tecnico specializzato deve essere riportata nel registro dell'apparecchiatura stessa.

Il Regolamento CE 1516/2007 disciplina inoltre le modalità di controllo del registro dell'apparecchiatura: infatti, prima di effettuare i controlli delle perdite, il personale certificato deve controllare il registro dell'apparecchiatura, con particolare attenzione alle informazioni su problemi che si verificano con ricorrenza. Inoltre, sono indicati i controlli sistematici sull'apparecchiatura e impianto di condizionamento aria ambienti, e relativamente ai giunti, alle valvole, ai condotti, ai giunti a tenuta ivi compresi quelli a tenuta sugli essiccatori e sui filtri sostituibili, le parti soggette a vibrazioni e le connessioni ai dispositivi per la sicurezza e per il corretto funzionamento.

Vi sono indicati inoltre i metodi di misurazione e la scelta che deve essere effettuata solo da personale qualificato, questi metodi possono essere a misurazione diretta o indiretta. La prima può essere applicata in ogni caso sempre, mentre la seconda, quella indiretta, deve garantire informazioni affidabili sotto tutti i punti di vista: carico dei gas fluorurati, perdite probabili.

Infine il Regolamento CE 1516/2007 indica le modalità di riparazione delle perdite dove l'operatore deve assicurare che la riparazione venga eseguita da personale certificato, se necessario previo svuotamento del gas, una prova di tenuta e di pressione. Il controllo di verifica è effettuato da personale qualificato e certificato.

# Regolamento CE 842/2006 Gas Fluorurati



**Il Regolamento CE 842/2006 ha l'obiettivo di contenere, prevenire e favorire la riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente di gas fluorurati ad effetto serra, come da protocollo di Kyoto. In particolare riguarda il contenimento, l'uso, il recupero e la distruzione di tali gas nocivi per l'ambiente che ci circonda, responsabili, in concorrenza con altre sostanze nocive immesse in natura dall'uomo e dalle sue macchine, dell'Effetto Serra e del surriscaldamento globale, di conseguenza.**

## **Regolamento CE 842/2006: Cosa definisce**

Tale Regolamento CE 842/2006 definisce pertanto le azioni di contenimento dei gas fluorurati per gli operatori di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio. Tali operatori devono adottare tutte le misure tecniche necessarie per prevenire le perdite e riparare le perdite che vengono rilevate negli impianti.

E in particolare: quegli impianti che contengono 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite almeno una volta all'anno (non si applica alle apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di tali gas).

Quelli impianti contenenti 30 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllati per individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi

Quelli invece contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite una volta ogni tre mesi. In seguito a riparazione, il controllo invece, in ogni caso, deve essere effettuato entro un mese post-riparazione, al fine di verificarne l'efficacia.

## **Regolamento CE 842/2006: recupero Gas Fluorurati**

Lo stesso regolamento disciplina anche le azioni di recupero dei gas fluorurati, che devono essere effettuate solo da personale certificato (che dispone di 'patentino frigorista'), in modo da poter verificare il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione dei gas nocivi per l'ambiente in assoluta sicurezza. Il personale certificato e formato all'interno degli Stati Membri della CE (stabilito dallo stesso regolamento), deve assicurarsi che queste azioni di recupero vengano attuate in maniera corretta e nel rispetto delle norme e dell'ambiente, mentre gli operatori provvedono ad assicurarsi che tale certificazione sia effettivamente stata ottenuta dal personale.

Il Regolamento CE 842/2006 inoltre stabilisce le modalità di relazione che ciascun produttore, importatore o esportatore di gas fluorurati deve consegnare annualmente, stabilisce le modalità di etichettatura delle sostanze ritenute pericolose per l'ambiente, nonché le modalità di controllo e verifica degli apparecchi che contengono gas fluorurati e potrebbero disperderne in parte nell'ambiente.

# **Chi ha l'Obbligo iscrizione registro ISPRA**

**In base all'art.8 del Dpr 27/2012, sono soggetti ad obbligo di iscrizione al registro ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) tutti coloro che si occupano di una o di più attività relative ad apparecchi fissi di refrigerazione, condizionatori o pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra. In particolare chi si occupa del controllo delle perdite delle apparecchiature che contengono almeno 3 Kg di gas fluorurati, e del controllo di quelle che, sebbene ermeticamente sigillate ed etichettate come tali, contengano almeno 6 Kg di gas nocivi.**

**Inoltre, ha l'obbligo di iscrizione al registro ISPRA anche chi si occupa di attività di recupero dei gas fluorurati, nocivi per l'effetto serra e il surriscaldamento globale, di installazione, di manutenzione o di riparazione di apparecchi per il condizionamento dell'aria o pompe di calore. Inoltre, devono registrarsi anche coloro che si occupano direttamente del controllo delle perdite di gas fluorurati su impianti di protezione antincendio, su impianti contenenti almeno 3 Kg di gas serra, per il recupero di gas fluorurati anche per installazione di estintori e per la loro riparazione o manutenzione.**

**Hanno, inoltre, l'obbligo di iscrizione al registro ISPRA, sempre secondo l'articolo 8 del Dpr 27/2012, anche gli addetti al recupero di gas fluorurati da commutatori ad alta tensione, gli addetti al recupero di solventi che contengono tali gas da apparecchiature specifiche, gli addetti al recupero di gas nocivi dai condizionatori installati su veicoli a motore (previsti dalla normativa).**

**Anche le imprese che si occupano direttamente (o mettono a disposizione operatori per tali attività) di installazione, di manutenzione o di riparazione (o di recupero di gas) di condizionatori fissi, di pompe di calore, di estintori, di commutatori ad alta tensione, di solventi a base di gas fluorurati, hanno l'obbligo di iscrizione al registro ISPRA e alla Camera di commercio relativa per il rilascio della certificazione necessaria e del patentino frigoristi per i propri operatori.**

# Regole recupero gas fluorurato

**In merito alle regole di recupero di gas fluorurato si prende in considerazione la normativa disciplinata dal Decreto Legislativo 26/2013 (Articolo 4) e regolamentata dal Regolamento CE 842/2006. In base al decreto suddetto, si fa riferimento, nel particolare, alla “Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di recupero di gas fluorurati”.**

## Tutti le Regole per il Recupero Gas Fluorurati

L’articolo 4 del Regolamento CE 842/2006 stabilisce per tanto le regole di recupero dei gas fluoruranti, in particolare, quando un contenitore per gas fluorurati ad effetto serra ricaricabile o meno, “è giunto a fine vita, la persona che lo ha utilizzato a scopo di trasporto o stoccaggio ha la responsabilità di predisporre il corretto recupero di eventuali gas residui in esso contenuti, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione”.

**In tal caso, se l’operatore non si attiene al suddetto regolamento, il decreto stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare da 7 mila a 100 mila euro.**

Stesso discorso vale per gli operatori che non si affidano a personale certificato, che dispone del ‘patentino frigorista’, per il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione dei gas fluorurati, la sanzione pecuniaria va da 7 a 100 mila euro (in tal caso sono fatte salve le sanzioni previste dalle norme sui rifiuti). Anche le imprese che adoperano personale non certificato o non in possesso della necessaria certificazione (patentino frigorista) per attività di recupero, riciclo, rigenerazione o distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra, rischiano sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 7 a 100 mila euro.

Il regolamento stabilisce inoltre che il recupero dei gas fluorurati, al fine di riciclo, rigenerazione o distruzione, deve essere effettuato prima della dismissione o distruzione definitiva dell’impianto che li contiene, ossia in fase di riparazione delle perdite o in fase di manutenzione.

**Officina Riparazioni Termotecniche Srl dispone di tecnici certificati, in possesso di patentino frigorista per attività di recupero gas fluorurato a norma.**